

SIG PROV V.

5072

*EM*



*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO  
UFFICIO V° "OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO"

GDAP  
0184174 - 27/05/2016

Roma, 27. V. 2016



Ep.c.

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI  
LORO SEDI

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO  
SEDE

AL SIGNOR VICE CAPO  
DEL DIPARTIMENTO  
SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE  
DELLA FORMAZIONE  
ROMA

**OGGETTO:** Nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti ai sensi del D.P.R. 263/2012 e delle  
Linee Guida definite con Decreto interministeriale 12 marzo 2015.  
Attivazione ed assetto didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.

Con il Decreto interministeriale 12 marzo 2015 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti" sono state definite le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti, a norma dell'art. 11 comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012 n.263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" (di seguito denominato *Regolamento*), che ha introdotto importanti cambiamenti nell'assetto organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione destinati ai soggetti adulti.

Si ritiene, pertanto, utile analizzare gli aspetti basilari del nuovo sistema e le principali indicazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, al fine di agevolare l'applicazione anche per i soggetti in esecuzione pena.

La cifra innovativa del nuovo sistema è la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, mediante la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/conoscenze acquisite.

Il nuovo assetto organizzativo vede nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (di seguito denominati CPIA) una tipologia di istituzione scolastica dotata di specifico assetto didattico e organizzativo, che realizza un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e finalizzata - per i percorsi di primo livello - al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al-livello A2; mentre, il conseguimento dei titoli di studio di secondo livello ( diploma di istituto tecnico, professionale e/o di liceo artistico), avviene presso le Istituzioni scolastiche (scuole secondarie superiori) collegate ai CPIA attraverso specifici accordi di rete.

ROMA 2017 0728 SPA S 2 1 11P UIC10.001

Nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili i CPIA possono, inoltre, ampliare l'offerta formativa, mediante accordi con gli enti locali e i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni.

Pertanto i CPIA:

- costituiscono una istituzione scolastica autonoma articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, **comprese le sedi penitenziarie**);
- stipulano con le istituzioni scolastiche di secondo grado ( Istituti Tecnici, Professionali e Licei Artistici) *accordi di rete* nell'ambito dei quali vengono costituite le *Commissioni* per la definizione del *Patto formativo individuale*;
- possono stipulare *ulteriori* accordi di rete con gli enti locali e i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni, per ampliare l'offerta formativa.

Rispetto a quest'ultimo punto, si segnala che l'ampliamento dell'offerta formativa - ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 275/99 - deve tenere conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, al fine di creare **percorsi integrati di istruzione e formazione** con il coinvolgimento delle altre agenzie formative pubbliche e private.

A questo riguardo il CPIA, in qualità di *struttura territoriale di servizio* ha il compito di attuare le seguenti misure di sistema:

**lettura** dei fabbisogni formativi del territorio; **costruzione** di profili formativi che tengano conto nelle necessità dei contesti sociali e di lavoro; **interpretazione** dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; **miglioramento** della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti.

Il CPIA rappresenta - dunque - un punto di riferimento istituzionale per la realizzazione ed il coordinamento di azioni di accoglienza e orientamento rivolte alla popolazione adulta, in particolare a favore dei gruppi svantaggiati, al fine di fornire sostegno alla costruzione dei percorsi di apprendimento individuali.

Il nuovo sistema prevede -infatti - che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo tale da consentire la *personalizzazione* dell'iter formativo in base ad un *Patto formativo individuale*, la cui definizione spetta alla Commissione dei docenti ex art. 5 comma 2 del *Regolamento*.

Il *Patto* rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dal soggetto adulto, dalla citata Commissione, dal Dirigente del CPIA e, per i soggetti iscritti ai percorsi di secondo livello, dal Dirigente dell'Istituzione scolastica superiore.

Il *Patto* definisce il *percorso di studio personalizzato* (PSP) relativo al periodo didattico frequentato dal soggetto adulto e viene definito ad esito del percorso di riconoscimento dei crediti, articolato nelle tre fasi di *identificazione*, *valutazione* ed *attestazione*; ad esso viene allegato il *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*.

In tale contesto viene predisposto, per ciascun soggetto adulto e a cura del CPIA, un *libretto personale* (dossier personale per l'Istruzione degli Adulti) che raccoglie i titoli di studio, gli attestati, le certificazioni ed ogni altra "evidenza utile".

La personalizzazione dei percorsi viene attuata, inoltre, mediante l'organizzazione per *gruppi di livello*, modalità organizzativa che consente di valorizzare le competenze possedute, richiede modelli aperti e flessibili e si sviluppa mediante metodologie didattiche coerenti con i diversi contesti di riferimento.

Per quel che concerne lo specifico ambito penitenziario, le citate *Linee Guida* definiscono i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena "elemento

*irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del detenuto” e, a questo riguardo, di significativo interesse appaiono le indicazioni in merito al riconoscimento della specificità dei percorsi di istruzione all'interno degli istituti penitenziari.*

*Infatti, si prevede che : “...la programmazione dei percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena dovrà tener conto della specificità e distintività dell'istruzione nelle carceri, anche la fine di rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i “tempi” e i “luoghi” della detenzione, nonché con la specificità dell'utenza, utilizzando metodi adeguati alla condizione dei soggetti e predisponendo soluzioni organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario...”*

*E ancora :” Pertanto, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado cui sono ricondotti i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena devono attivare - nell'ambito della loro autonomia - misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi in relazione alla specificità della domanda formativa degli adulti in carcere, alla peculiarità dei luoghi di apprendimento, nonché alla variabilità dei tempi di detenzione, fermo restando gli assetti previsti dal Regolamento. Inoltre, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado, a cui sono ricondotti i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, possono, nell'ambito della loro autonomia, realizzare misure di sistema attraverso specifici accordi con gli enti locali e i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni anche applicativi dei protocolli d'intesa di cui agli artt. 41 e 43 DPR 230/2000. In questo ambito, assumono particolare rilievo, ad esempio, la promozione di attività di aggiornamento e formazione del personale, l'allestimento di laboratori didattici, il potenziamento delle biblioteche, nonché la realizzazione di interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo...”*

Per quel che concerne gli assetti didattici, il citato Regolamento affida ai CPIA la realizzazione dei percorsi di scuola primaria e della certificazione linguistica (**Percorsi di primo livello**) ed alle istituzioni scolastiche di secondo grado collegate ai CPIA i percorsi di istruzione secondaria (**Percorsi di secondo livello**).

I **Percorsi di istruzione di primo livello** (art .4 comma 1, lett.a *Regolamento*) sono finalizzati:

- al conseguimento, al termine del *primo periodo didattico* (della durata di 400 ore che possono essere incrementate con ulteriori 200 ore in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria), del **titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media inferiore)**;
- al conseguimento, al termine del *secondo periodo didattico* ( della durata di 825 ore) della certificazione attestante l'acquisizione delle **competenze di base** connesse **all'obbligo di istruzione ex DM 139/07** (competenze chiave in materia di cittadinanza e competenze chiave per l'apprendimento permanente) relative alle **attività ed agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici** (biennio dei citati corsi di scuola media superiore).

Tuttavia, per favorire il conseguimento di una qualifica e/o diploma professionale da parte di adulti in età superiore a quella prevista per il *diritto - dovere all'istruzione* , i CPIA, nell'ambito delle possibilità di ampliamento dell'offerta formativa, possono realizzare **raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di apprendistato ovvero i percorsi di istruzione e formazione professionale**, nel rispetto dei criteri e dei principi

direttivi stabiliti in sede di Conferenza unificata, fermo restando la competenza delle Regioni in materia.

Tenuto, inoltre conto, che l'istruzione del primo ciclo costituisce elemento propedeutico alla crescita culturale e civile del detenuto e la base indispensabile per il futuro eventuale accesso ai successivi gradi di istruzione e di formazione professionale, tecnica e culturale, i percorsi di **primo livello** sono attivati **in presenza di un numero di detenuti da 5 a 12** (nel caso di **pluriclassi il numero massimo rimane fissato a 10**).

Per l'utenza straniera il nuovo assetto didattico prevede lo svolgimento dei **Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana**, finalizzati al conseguimento di una **certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo** (art.4, comma1,lett.c del *Regolamento*). La loro durata è di 200 ore, di cui 20 da destinare ad attività di accoglienza ed orientamento ed eventuale rinforzo e/o messa a livello per quei soggetti privi delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso medesimo.

I **Percorsi di istruzione di secondo livello** (con orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai normali ordinamenti per la specifica area di istruzione ed indirizzo) sono finalizzati al conseguimento del **diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica** e sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ed artistica, collegate ai CPIA.

I **Percorsi di secondo livello** sono articolati in **tre periodi didattici**:

- **primo periodo didattico** finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione al secondo biennio del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- **secondo periodo didattico** finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione all'ultimo anno del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- **terzo periodo didattico** finalizzato all'acquisizione del diploma di liceo artistico e/o di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

Occorre - tuttavia - sottolineare che le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi liceali possono prevedere, altresì, **la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello artistico**, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

E' importante sottolineare che, per **assicurare** lo svolgimento dei **percorsi di secondo livello** (in particolare l'avvio del primo e secondo periodo didattico) **presso gli istituti di prevenzione e pena**, è possibile **derogare dal numero minimo di alunni definito annualmente con decreto interministeriale**, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, mediante un più razionale utilizzo delle risorse umane. Il **numero dei detenuti** iscritti deve - pertanto - **essere concordato con l'Istituto di prevenzione e pena**, assicurando, in ogni caso, **la prosecuzione dei corsi già attivati**.

Inoltre, attesa la specificità dell'utenza, è possibile - in casi eccezionali - accogliere le richieste di iscrizione pervenute oltre i termini, secondo criteri di deroga stabiliti dal collegio dei docenti.

Anche per quel che concerne gli **strumenti di flessibilità** (art.4 comma 9 *Regolamento*) le *Linee Guida* prevedono il **riconoscimento della specificità dell'istruzione in carcere**; in particolare, la partecipazione dell'adulto alla definizione del

*patto formativo individuale* equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso intrapreso in misura - tuttavia - non superiore al 10% del monte ore del periodo didattico medesimo.

La **fruizione a distanza** rappresenta una ulteriore innovazione dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati nel *Regolamento*; il nuovo sistema di istruzione degli adulti consente, infatti, la fruizione "a distanza" di una parte del percorso didattico, in misura non superiore al 20% del monte ore complessivo del percorso didattico medesimo.

La fruizione a distanza ha sia lo scopo di andare incontro a quella parte di utenza con particolari necessità logistiche, sia la finalità di contribuire allo sviluppo della "competenza digitale", riconosciuta come una delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente.

A questo riguardo, si segnala la possibilità di attivare *aule a distanza* denominate *AGORA* (*Ambiente interattivo per la Gestione dell'Offerta formativa Rivolta agli Adulti*), da individuare nell'ambito di specifici accordi tra Università/Enti locali e/o altri soggetti pubblici/privati e da autorizzare - sulla base di comprovate esigenze - da parte degli Uffici Scolastici Regionali competenti: l'attivazione di tale modalità didattica consente un incremento della quota oraria da fruire in modalità di "formazione a distanza".

Per quel che riguarda lo svolgimento dell'*esame di Stato* degli adulti detenuti regolarmente frequentanti un **percorso di istruzione di primo livello - primo periodo didattico** e che siano trasferiti in altro istituto o rimessi in libertà prima dello svolgimento dell'esame medesimo, il CPIA - oltre a trasmettere tutta la documentazione alle istituzioni interessate - definisce, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale competente, le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire l'espletamento dell'esame.

Nel caso di **adulti detenuti impossibilitati a frequentare con regolarità un percorso di primo livello - primo periodo didattico**, il CPIA - d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria - **predispone le soluzioni organizzative e didattiche adeguate per lo svolgimento dell'esame**, ferma restando la necessità di definire il *Patto formativo individuale* secondo le vigenti disposizioni.

E' evidente che il nuovo sistema presenta aspetti di novità in grado di trasformare significativamente le modalità di svolgimento e fruizione delle attività di istruzione all'interno degli istituti penitenziari e - pertanto - si rende necessario, da parte delle SS.LL., curare la diffusione dei contenuti della presente nota negli istituti del distretto di competenza, anche prevedendo incontri *ad hoc* con gli operatori penitenziari, in particolare con quelli dell'area pedagogica e della sicurezza.

Inoltre, appare auspicabile avviare contatti con il locale Ufficio Scolastico Regionale, al fine di attivare una formale collaborazione finalizzata alla concreta applicazione del nuovo sistema di educazione degli adulti nelle sedi penitenziarie, con preghiera di comunicare a questa Direzione Generale - Ufficio V° - le iniziative intraprese.

Si comunica, infine, che questa Direzione generale curerà - in collaborazione con la Sezione statistica - la modifica delle schede di rilevazione dati relative allo specifico ambito trattamentale.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
Calogero Roberto PISCITELLO

